



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE

*(Art. 93 comma 7 ter D. Lgs. 163/2006 ed art. 15 lett. k) CCNL Comparto 01/04/99 e art. 26 lett.
e) CCNL Area II 98/01)*

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Criteri generali di calcolo dell'incentivo

Art. 4 – Compiti dirigente

Art. 5 – Programmazione delle attività progettuali

Art. 6 – Accantonamento e calcolo del fondo incentivante

Art. 7 – Ambito oggettivo di applicazione

Art. 8 – Ambito soggettivo di applicazione

Art. 9 – Gruppo di progettazione

Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo progettazione

Art. 11 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 12 – Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali

Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna ai sensi dell'articolo 93 comma 7 bis del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163.
2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo fra i dipendenti del Comune di Marino che svolgono una delle attività indicate dall'articolo succitato.
3. Sarà cura dell'Amministrazione comunale istituire apposito capitolo di spesa necessario alla stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, dei dipendenti che ricoprono i ruoli citati negli **art. 90 e seguenti D.Lgs 163/2006**. Gli oneri per la stipula della sopra citata polizza dovranno essere reperiti e computati nel quadro economico dell'opera pubblica da realizzare o nell'atto di pianificazione affidato.

Art. 2
(Finalità)

1. Il fondo non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività di progettazione svolte dai tecnici e loro collaboratori dipendenti del Comune. Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.
2. Il fondo confluisce altresì tra le risorse relative al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 15 del CCNL di Comparto 1998-2001 e art. 26 CCNL Area II, con le specifiche destinazioni e modalità disciplinate dal presente regolamento, al netto della quota parte destinata ai dirigenti che confluirà nel fondo specifico.

Art. 3
(Criteri generali di calcolo dell'incentivo)

1. L'incentivo è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da dipendenti interni, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economia e vanno in diminuzione dell'incentivo. Al fine della necessaria verifica dell'avvenuto scorporo della quota corrispondente alle prestazioni svolte da professionisti esterni, il dirigente competente, in sede di liquidazione, dovrà attestare che “sono state scorporate dall'incentivo da liquidare ai dipendenti le quote corrispondenti alle prestazioni svolte da personale esterno che qui di seguito si elencano:...”. Ovvero “non sono stati conferiti incarichi a professionisti esterni”.
3. L'incentivo, è comprensivo di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla legge a carico dell'Ente.
4. Tali importi potranno così essere inseriti, a cura del dirigente delle Risorse Umane, nei fondi destinati al salario accessorio dei dipendenti

Art. 4 **(Compiti dirigente)**

1. Il responsabile unico del procedimento coincide di norma con il dirigente tecnico pro tempore competente, ovvero in relazione alla complessità dell'intervento, con un funzionario tecnico appartenente alla categoria D, al quale il dirigente assegna il procedimento, tenuto conto delle specifiche competenze in relazione al titolo di studio posseduto.
2. Prima dell'inizio di ogni attività progettuale, il Dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento, se nominato, individua i soggetti a cui affidare le attività di cui all'art. 93 del D. Lgs 163/2006.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve indicare:
 - le opere e i lavori pubblici da progettare o l'atto di pianificazione da elaborare, nonché il relativo programma di finanziamento;
 - il costo complessivo delle opere e dei lavori pubblici da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo ovvero l'importo della tariffa professionale del piano da realizzare;
 - il termine entro il quale devono essere consegnati gli elaborati oggetto delle attività affidate; per le singole fasi, i tempi verranno concordate con i collaboratori scelti;
 - i nominativi dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, redazione piano di sicurezza, collaudo;
 - i nominativi dei collaboratori tecnici;
 - i nominativi dei collaboratori amministrativi;
 - i nominativi dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale che formano il Gruppo di pianificazione e di progettazione;
 - le attività da affidare a professionisti esterni all'Amministrazione Comunale.
4. I componenti dei gruppi di progetto, nonché i titolari di incarichi di direzione lavori e collaudi, devono essere individuati in base ai seguenti criteri:
 - a) professionalità e specifica competenza richieste, anche in relazione al titolo di studio, in merito all'incarico da svolgere e in relazione al lavoro da progettare, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;
 - b) rotazione, per assicurare a tutti i tecnici del Settore una distribuzione equilibrata ed equa degli incarichi di progettazione, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati, sia di progettazione, direzione lavori, collaudo che di pianificazione.

Art. 5 **(Programmazione delle attività progettuali)**

1. Nel bilancio di previsione e consequenziale PEG saranno individuate le opere di progettazione da realizzare nel corso dell'anno.
2. I relativi stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione di singoli lavori per la realizzazione di nuove opere, dovranno essere comprensivi della quota di incentivo, che dovrà essere prevista nel quadro economico progettuale, e confluiscono in un fondo unico ex art. 13 D.L. 90/2014.

Art. 6

(Accantonamento e calcolo del fondo incentivante per la realizzazione di opere pubbliche)

1. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare l'incentivo da corrispondere al personale, è determinata come segue:
 - a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata nella misura massima del 80% del fondo di cui all'art. 13 D.L. 90/2014 pari al 12% del fondo per la progettazione. Di tale fondo l'80% dell'importo è destinato ad incentivare il personale ed il restante 20% del fondo per la progettazione l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie a favore di progetti per l'innovazione e l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini con atto di Giunta;

Art. 7

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intende:
 - a) per opere e lavori pubblici:
 - 1) gli interventi di realizzazione diretta del Comune previsti nel programma triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art. 128 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;
 - 2) gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art. 3, comma 8, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del citato D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

Art. 8

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il personale comunale destinatario del compenso è individuato dal Dirigente Tecnico anche d'intesa con gli altri dirigenti per opere di particolare rilievo che abbiano natura intersettoriale, in particolare, concorre o comunque contribuisce alla formazione degli elaborati progettuali, alla redazione dei necessari atti amministrativi e contabili, ivi compresi i necessari adempimenti preliminari e strumentali di natura patrimoniale, e all'espletamento delle attività relative al procedimento per la realizzazione di ciascun intervento in materia di opere pubbliche.
2. Il compenso per le opere e lavori pubblici è ripartito tra personale incaricato delle seguenti attività:
 - a) progettazione e coordinamento della sicurezza per la progettazione;
 - b) direzione lavori e collaudo;
 - c) espletamento dei compiti del responsabile del procedimento, dei suoi collaboratori.
3. *Qualora una qualsiasi attività, o parte di essa, sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, ne verrà tenuto conto nella ripartizione del compenso che deve escludere tale fase.*

Art. 9

(Gruppo di Progettazione)

1. La redazione di ciascun progetto, quando è necessario l'apporto di una pluralità di competenze, è effettuata da un gruppo di progettazione costituito con provvedimento del Dirigente tecnico, sentiti i Dirigenti interessati e formato da personale dipendente dell'Amministrazione comunale in possesso di capacità professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto.
2. Fanno parte del gruppo di progettazione i dipendenti che contribuiscono, ciascuno con la propria professionalità ed esperienza, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.
3. Nella formazione del gruppo di progettazione si tiene conto:
 - a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;
 - b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori o atti di pianificazione ai quali il progetto si riferisce;
 - c) della qualità ed entità dell'opera da realizzare;
 - d) della rotazione tra le diverse Aree dell'Ente.
4. All'interno del gruppo di progettazione vengono di norma individuate le seguenti figure:
 - a) progettista (incaricato della redazione del progetto) inteso quale tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi del 4° comma art. 90 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, che determina le soluzioni progettuali assumendosene le relative responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati;
 - b) direttore dei lavori;
 - c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) collaboratori tecnici quali sono chiamati a redigere su disposizione dei tecnici incaricati della progettazione, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici nell'ambito delle proprie competenze professionali;
 - e) collaboratori amministrativi intesi quali soggetti che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e alla loro contabilizzazione. Questi ultimi dovranno essere individuati in modo da assicurare il più possibile la rotazione tra le diverse aree funzionali.
5. Le figure partecipanti all'attività progettuale possono svolgere più mansioni nell'ambito dello stesso procedimento, pertanto, le percentuali individuate nella tabella di cui all'articolo 13 sono cumulabili.

Art. 10

(Criteri di ripartizione del fondo progettazione)

1. Per ciascuna opera le somme relative al fondo vengono ripartite tra le figure individuate nella tabella successiva, nell'applicazione della quale il Dirigente dovrà garantire la pluralità delle figure professionali interne soprattutto tra le fasi di progettazione e RUP:

	Progettazione e D. L. esterna	Prog. esterna D. L. interna	Prog. interna D. L. esterna	Prog. e D. L. interna	percentuale

Dirigente					
Responsabile procedimento	0,539	0,419	0,382	0,251	
Istruttore amministrativo	0,227	0,172	0,152	0,071	
Esecutore amministrativo	0,134	0,104	0,072	0,053	23,50
Progettazione preliminare			0,107	0,107	
Progettazione definitiva			0,298	0,298	
Progettazione esecutiva			0,213	0,213	
Coordinatore sicurezza fase progettazione			0,053	0,053	
Collaboratore progetto preliminare			0,020	0,020	
Collaboratore progetto definitivo			0,021	0,042	
Collaboratore progetto esecutivo			0,020	0,020	47,30
Direzione lavori	0,1	0,380	0,09	0,317	
Direttore operativo		0,06		0,042	
Ispettore di cantiere		0,43		0,021	
Coordinatore sicurezza fase esecuzione		0,84		0,074	
Collaudo		0,011		0,011	29,20
Totali	1	1,6	1,8	1,6	

2. I valori percentuali di cui al precedente comma sono calcolati sull'ammontare complessivo del costo dei lavori, risultante dal provvedimento che impegna la spesa necessaria per l'opera, trovando capienza nel quadro economico delle somme previste "a disposizione dell'Amministrazione";
3. L'erogazione delle quote, dovrà tenere conto dell'effettiva partecipazione al progetto;

Art. 11 (Liquidazione dell'incentivo)

1. La liquidazione delle somme dovute in base al presente Regolamento avviene con Determinazione Dirigenziale, secondo le percentuali stabilite, ed in conformità agli atti di nomina del gruppo di progettazione all'esito dei lavori o opere da realizzare o all'esito dell'attività di pianificazione affidata, in base all'attività effettivamente svolta.

Art. 12 (Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali)

1. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione, durante il tempo assegnato o impiegato per la predisposizione dei progetti non possono effettuare lavoro straordinario per attività inerenti la progettazione.
2. L'importo massimo del compenso incentivante di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può comunque superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 13
(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione di Giunta Comunale con la quale è approvato e da tale data sono abrogate tutte le normative previste nel precedente regolamento e relative modificazioni.
2. La disciplina di riparto dettata dal presente Regolamento si applica ai fondi di incentivazione accantonati a decorrere dal 19/08/2014.